

Novità sull'utilizzo dei buoni lavoro (voucher) così come chiarito dalla circ. n. 1 del 17/10/2016 dell'INL e dalle Faq del Ministero del lavoro del 02/11/2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 il **Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016** che all'art. 1, comma 1, lett. b) ha modificato la procedura di utilizzo dei buoni lavoro introducendo il seguente obbligo:

Almeno **60 minuti** prima dell'inizio della prestazione lavorativa:

- gli **imprenditori non agricoli** e **professionisti** devono comunicare, alla sede competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante **sms¹** o **posta elettronica**, i **loro dati identificativi** (codice fiscale + partita iva + sede legale + sede operativa + recapiti telefonici), i **dati anagrafici** o il **codice fiscale del lavoratore**, nonché il **luogo di lavoro + il giorno d'inizio + l'ora di inizio e di fine della prestazione**;
- gli **imprenditori agricoli** devono comunicare, alla sede competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante **sms¹** o **posta elettronica**, i **loro dati identificativi** (codice fiscale + partita iva + sede legale + sede operativa + recapiti telefonici), i **dati anagrafici** o il **codice fiscale del lavoratore**, nonché il **luogo e la durata della prestazione lavorativa con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni**.

In caso di **mancata** effettuazione della **comunicazione** trova applicazione la nuova **sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro** per ogni lavoratore interessato.

Approfondimento

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la comunicazione del 02/11/2016 ha chiarito alcuni punti della circolare dell'INL stabilendo che gli imprenditori **NON agricoli** ed i **professionisti**, nel caso il lavoratore venga impiegato per un'arco temporale di 1 settimana, possono inviare **1 sola mail** a copertura di detto periodo temporale (vedere Faq. N. 1).

Si chiarisce poi che con la stessa mail possono essere comunicati i dati relativi a più lavoratori (vedere Faq. N. 9).

Particolarità lavoro agricolo:

Il decreto legislativo specifica che la comunicazione debba fare riferimento ad un periodo temporale non superiore a **3** giorni. Esempio:

- 1) Il prestatore Mario Rossi ed il datore di lavoro si sono già accordati per l'espletamento dell'attività lavorativa nei giorni di giovedì + venerdì + sabato. In tal caso basterà **1 sola comunicazione. (Nulla impedisce al datore di lavoro di inviare 3 comunicazioni, una per ogni giorno)**.
- 2) Il prestatore Mario Rossi ed il datore di lavoro si sono già accordati per l'espletamento dell'attività lavorativa nei giorni di giovedì + venerdì + sabato + domenica. In tal caso bisognerà inviare **2 comunicazioni**, la prima per i giorni di giovedì + venerdì + sabato, la seconda per il giorno di domenica. **(Nulla impedisce al datore di lavoro di inviare 4 comunicazioni, una per ogni giorno)**.

Le modifiche

Le modifiche devono essere inviate **60 minuti** prima o dopo l'evento oppure nel caso di prolungamento dell'orario entro l'inizio dell'ora di prolungamento lavorativo, esempio:

- 1) Il ristorante "Bella Napoli" si è reso conto che ha necessità di impiegare il lavoratore per 6 ore anziché 3 come inizialmente comunicato e si è reso conto di tale necessità a prestazione lavorativa iniziata, la comunicazione di modifica dovrà quindi essere effettuata entro l'inizio della 4 ora (vedere Faq. N. 4).
- 2) Il ristorante "Bella Napoli" si è reso conto che ha necessità di impiegare il lavoratore per 2 ore anziché 4 come inizialmente comunicato e si è reso conto di tale necessità a prestazione lavorativa iniziata, la comunicazione di modifica dovrà quindi essere effettuata entro i **60 minuti** successivi alla scadenza della 2 ora (vedere Faq. N. 4).

Chiarimento

Resta fermo il già previsto obbligo da parte del committente (ossia il datore di lavoro) di dichiarazione di inizio attività nei confronti dell'INPS da effettuarsi con le modalità già in essere (ossia comunicazione telematica preventiva v. nota ML 25 giugno 2015, n. 3337 e Circ. INPS n. 149/2015).

Di seguito si riportano gli indirizzi forniti dall'INL a cui inviare le mail e le Faq del Ministero del Lavoro.

¹ Alla data del 20 ottobre 2016 (così come chiarito dalla circolare dell'INL) il servizio via SMS non è ancora attivo

ELENCO INDIRIZZI E-MAIL DOVE TRASMETTERE LE COMUNICAZIONI

Voucher.Alessandria@ispettorato.gov.it

Voucher.Ancona@ispettorato.gov.it

Voucher.Aosta@ispettorato.gov.it

Voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it

Voucher.AscoliPiceno@ispettorato.gov.it

Voucher.Asti@ispettorato.gov.it

Voucher.Avellino@ispettorato.gov.it

Voucher.Bari@ispettorato.gov.it

Voucher.Basilicata@ispettorato.gov.it

Voucher.Belluno@ispettorato.gov.it

Voucher.Benevento@ispettorato.gov.it

Voucher.Bergamo@ispettorato.gov.it

Voucher.Biella-Vercelli@ispettorato.gov.it

Voucher.Bologna@ispettorato.gov.it

Voucher.Brescia@ispettorato.gov.it

Voucher.Brindisi@ispettorato.gov.it

Voucher.Cagliari-Oristano@ispettorato.gov.it

Voucher.Caserta@ispettorato.gov.it

Voucher.Catanzaro@ispettorato.gov.it

Voucher.Chieti-Pescara@ispettorato.gov.it

Voucher.Como@ispettorato.gov.it

Voucher.Cosenza@ispettorato.gov.it

Voucher.Cremona@ispettorato.gov.it

Voucher.Crotone@ispettorato.gov.it

Voucher.Cuneo@ispettorato.gov.it

Voucher.Ferrara@ispettorato.gov.it

Voucher.Firenze@ispettorato.gov.it

Voucher.Foggia@ispettorato.gov.it

Voucher.Forli-Cesena@ispettorato.gov.it

Voucher.Frosinone@ispettorato.gov.it

Voucher.Genova@ispettorato.gov.it

Voucher.Grosseto@ispettorato.gov.it

Voucher.Imperia@ispettorato.gov.it

Voucher.LaSpezia@ispettorato.gov.it

Voucher.Aquila@ispettorato.gov.it

Voucher.Latina@ispettorato.gov.it

Voucher.Lecce@ispettorato.gov.it

Voucher.Livorno@ispettorato.gov.it

Voucher.Lucca-MassaCarrara@ispettorato.gov.it

Voucher.Macerata@ispettorato.gov.it

Voucher.Mantova@ispettorato.gov.it

Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it

Voucher.Modena@ispettorato.gov.it

Voucher.Molise@ispettorato.gov.it

Voucher.Napoli@ispettorato.gov.it

Voucher.Novara-VerbaniaCO@ispettorato.gov.it

Voucher.Nuoro@ispettorato.gov.it

Voucher.Padova@ispettorato.gov.it

Voucher.Parma@ispettorato.gov.it

Voucher.Pavia@ispettorato.gov.it

Voucher.Pesaro-Urbino@ispettorato.gov.it

Voucher.Piacenza@ispettorato.gov.it

Voucher.Pisa@ispettorato.gov.it

Voucher.Pistoia@ispettorato.gov.it

Voucher.Pordenone@ispettorato.gov.it

Voucher.Prato@ispettorato.gov.it
Voucher.Ravenna@ispettorato.gov.it
Voucher.ReggioCalabria@ispettorato.gov.it
Voucher.ReggioEmilia@ispettorato.gov.it
Voucher.Rieti@ispettorato.gov.it
Voucher.Rimini@ispettorato.gov.it
Voucher.Roma@ispettorato.gov.it
Voucher.Rovigo@ispettorato.gov.it
Voucher.Salerno@ispettorato.gov.it
Voucher.Sassari@ispettorato.gov.it
Voucher.Savona@ispettorato.gov.it
Voucher.Siena@ispettorato.gov.it
Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it
Voucher.Taranto@ispettorato.gov.it
Voucher.Teramo@ispettorato.gov.it
Voucher.Torino@ispettorato.gov.it
Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it
Voucher.Trieste-Gorizia@ispettorato.gov.it
Voucher.Udine@ispettorato.gov.it
Voucher.Umbria@ispettorato.gov.it
Voucher.Varese@ispettorato.gov.it
Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it
Voucher.Verona@ispettorato.gov.it
Voucher.ViboValentia@ispettorato.gov.it
Voucher.Vicenza@ispettorato.gov.it
Voucher.Viterbo@ispettorato.gov.it



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Alle Direzioni interregionali e territoriali del
lavoro

LORO SEDI

All'INPS

Direzione centrale vigilanza prevenzione e
contrasto dell'economia sommersa

All'INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

e p.c.

Direzione generale dei sistemi informativi
dell'innovazione tecnologica e della
comunicazione

Al Comando Carabinieri per la Tutela del
Lavoro

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro

Al Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili

Oggetto: comunicazioni lavoro accessorio – FAQ.

Si trasmettono alcune risposte a quesiti pervenuti a questa Direzione in relazione al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Danilo Papa)

FAQ VOUCHER

- 1) Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l'attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un'unica comunicazione?**

Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l'attività per l'intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.

- 2) I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione?**

La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri committenti. Può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale "fino a tre giorni" e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell'attività.

- 3) Per il prestatore che svolge l'attività in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente un'unica comunicazione?**

È sufficiente effettuare un'unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.

- 4) Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attività cui si riferiscono?**

La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
- se si anticipa l'orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l'orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.

5) La mancata comunicazione delle variazioni viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione?

Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicare entro 60 minuti dall'inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all'articolo 49, comma 3, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dà luogo, pertanto, all'applicazione della relativa sanzione.

6) Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell'INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro "nero" oppure occorre contestare anche la mancata comunicazione?

Si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima.

7) I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio?

No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, ma provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell'INPS.

8) La comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell'impresa?

Sì. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell'impresa ferma restando, come richiesto dalla circ. n. 1/2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'indicazione anche nell'oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher.

9) Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo?

No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.

10) Qual è la sede competente dell'Ispettorato dove inviare la comunicazione?

È quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l'adempimento dell'obbligo.